

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1567

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VISCO, BELLOCCHIO, BASSANINI, MATTIOLI, RODOTÀ**

*Presentata il 30 settembre 1987*

**Modifica delle condizioni di deducibilità fiscale delle spese di pubblicità e incentivi fiscali per la pubblicità connessa al restauro, manutenzione, conservazione di opere d'arte e beni culturali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta della introduzione di una imposta sulla pubblicità non ha riscosso particolari consensi ed è stata accantonata dal Governo, almeno per il momento. Tuttavia la stampa ha anche dato notizia della intenzione del Ministro delle finanze, onorevole Gava, di rivedere il trattamento fiscale delle spese per pubblicità che attualmente, nella determinazione del reddito di impresa, possono essere integralmente dedotte nell'anno in cui vengono effettuate.

La normativa tributaria prevede quindi di fatto un incentivo per la effettuazione di tali spese, cui le imprese fanno ricorso soprattutto in anni di elevati profitti al fine di ridurre l'imponibile fiscale e il debito di imposta.

Si tratta di un incentivo, in quanto, per sua natura, gran parte della spesa per pubblicità ha effetti promozionali che vanno al di là del singolo periodo di imposta. A rigore, infatti, solo le spese di pubblicità che hanno l'obiettivo e l'effetto di mantenere costante il livello di informazione del pubblico per un certo prodotto, già noto ed affermato, senza tendere ad un incremento delle vendite né alla penetrazione in altri mercati, potrebbero essere considerate spese correnti e portate in deduzione nell'anno.

Le conseguenze di tale incentivo fiscale sono evidenti nella diffusione e dimensione raggiunta dalle spese per pubblicità nel nostro paese, e, come è noto, un eccesso di investimenti in pubblicità può determinare distorsioni economiche

rilevanti sia al livello della produzione che dei consumi individuali.

L'ipotesi di rivedere i criteri di deducibilità delle spese pubblicitarie è stata avanzata dalla sinistra indipendente e dal partito comunista italiano nel parere di minoranza sul progetto del testo unico sulla imposta sul reddito delle persone fisiche (in cui si proponeva la modifica del secondo comma dell'articolo 74 del progetto del testo unico); il Governo e la maggioranza non ritennero allora di prendere in considerazione tale proposta.

La proposta contenuta nel parere di minoranza non si limitava tuttavia a prospettare l'allungamento dei tempi di deducibilità delle spese per pubblicità, ma prevedeva altresì un trattamento differenziato più favorevole, vale a dire la deducibilità immediata delle iniziative pubblicitarie con finalità di restauro, manutenzione e conservazione delle opere d'arte e dei beni culturali, con l'obiettivo di dirottare parte della spesa pubblicitaria da utilizzazioni di pura

propaganda ad impieghi di elevata utilità sociale, stimolando un processo peraltro già in atto.

L'effetto di una deducibilità in più anni delle spese per pubblicità sarebbe duplice: verrebbe innanzitutto scoraggiato il ricorso a campagne pubblicitarie decise in anni di elevati profitti aziendali col fine prevalente di ridurre l'imponibile fiscale e il debito di imposta, stimolando quindi un ricorso alla pubblicità più uniforme nel tempo; inoltre l'aggravio fiscale che deriverebbe dalla rateizzazione sarebbe transitorio per tutte le imprese che hanno progetti di investimenti in pubblicità costanti nel tempo; per esse infatti si tratterebbe in sostanza di una anticipazione di imposta che verrebbe gradualmente riassorbita, ma che appare particolarmente consigliabile nella attuale fase di difficoltà di bilancio.

La proposta di alcuni mesi fa viene quindi di nuovo formalizzata nella convinzione che essa possa trovare un ampio consenso nelle forze parlamentari.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e il secondo comma dell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono sostituiti dal seguente:

« Le spese di pubblicità sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei tre esercizi successivi. Le spese con finalità pubblicitarie destinate al restauro, alla manutenzione, alla protezione e conservazione ed alla pubblica fruibilità delle opere d'arte e dei beni sottoposti alla disciplina di cui, rispettivamente, alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono, in deroga, deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute ».